



**PIANO DI EMERGENZA  
PER LA PESTE SUINA CLASSICA  
E PER LA PESTE SUINA AFRICANA**



Il presente piano è stato redatto  
dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine  
su incarico del Ministero della Salute  
Dipartimento Alimenti Nutrizione  
e Sanità' Pubblica Veterinaria  
Ufficio VIII

Perugia, Maggio 2004



## **PIANO DI EMERGENZA PER LA PESTE SUINA CLASSICA E PESTE SUINA AFRICANA**

### **Introduzione**

Il Piano si prefigge di individuare le risorse, definire i compiti, le responsabilità e le modalità di intervento dei diversi livelli coinvolti in caso di epidemia di Peste Suina Classica (PSC) e Peste Suina Africana (PSA), in accordo con quanto previsto dai Decreti Legislativi 20 febbraio 2004, n. 54 e 55 relativi alle misure comunitarie di lotta contro le due malattie.

Nel manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente Piano, vengono riportate le istruzioni necessarie al personale dei servizi per la gestione dei focolai di PSA/PSC

### **1. Poteri legali**

I poteri legali per fronteggiare un'emergenza legata all'insorgenza di focolai di PSA e PSC sono riportati nella normativa di seguito descritta:

#### *1.1. Notifica della malattia*

Ogni caso, anche sospetto di peste suina è soggetto ad obbligo di denuncia al Sindaco e da questi al Presidente della Giunta Regionale e alla Azienda USL competente per territorio (1.8.1). Il Servizio Veterinario della Azienda USL dà immediata segnalazione telefonica al Ministero della Salute – Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione (DGSPVAN) Ufficio VIII di qualunque caso anche sospetto di PSA o PSC. In ogni caso, alla segnalazione telefonica deve fare subito seguito la comunicazione via fax o telex (1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 e 1.8.5).

Il Ministero della Salute, entro 24 ore dalla denuncia, notifica il focolaio alla Commissione Europea (1.8.5).

#### *1.2. Abbattimento degli animali infetti o sospetti infetti o sospetti di contaminazione*

In caso di focolaio di PSA o PSC è previsto l'obbligo di abbattere e distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o contaminazione; l'abbattimento degli animali deve essere realizzato *in loco*. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, può essere attuato un programma di eradicazione, che preveda l'abbattimento preventivo di suini a rischio di contaminazione e, ove necessario, di suini provenienti da unità di produzione o da aziende limitrofe che risultano collegate sotto il profilo epidemiologico (1.8.2 e 1.8.3).

Spetta al Sindaco emanare il decreto di abbattimento degli animali e di distruzione delle carcasse (1.8.7 e 1.8.8).

L'abbattimento degli animali, avviene nel rispetto del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 333 di recepimento della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (1.8.9).



### *1.3. Distruzione delle carcasse, accesso ai siti di distruzione, procedure di disinfezione dei ricoveri e degli altri luoghi infetti*

Il Veterinario Ufficiale, in attesa delle disposizioni del Sindaco dispone, nella sede del focolaio le seguenti misure:

- censimento degli animali per categoria, per un ognuna di queste dovrà essere indicato il numero dei sospetti infetti, dei sospetti contaminati, dei morti. Il censimento deve essere mantenuto aggiornato, tenendo eventualmente conto anche dei nuovi nati;
- custodia degli animali dell'azienda nei loro locali di stabulazione;
- divieto di entrata e di uscita di suini;
- divieto di entrata e di uscita di animali di altre specie;
- divieto di entrata e di uscita di autoveicoli;
- divieto di uscita di carne e prodotti derivati, carcasse, seme, embrioni, ovocellule, nonché di alimenti per animali, lettiera, letame, liquami, utensili, oggetti; le scorte dei prodotti di origine animale devono essere registrate e mantenute aggiornate;
- obbligo di pulizia, disinfestazione del personale e di tutti i veicoli in movimento dall'azienda;
- trattamento delle carcasse degli animali, dei prodotti e materiali ritenuti contaminati secondo quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 (1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 e 1.8.10).

### *1.4. Pagamento delle indennità di abbattimento*

Nell'ambito delle misure per la lotta contro le pesti suine, agli allevatori viene rimborsato, mediante provvedimento del Sindaco, il 100% del valore di mercato, ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'I.S.M.E.A., degli animali morti, abbattuti perché infetti, sospetti di infezione, sospetti di contaminazione o sani recettivi. L'importo relativo a tali indennità grava sulla quota a destinazione vincolata del Fondo Sanitario Nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali. Le indennità vengono liquidate agli allevatori direttamente dalle Regioni entro 60 giorni dall'abbattimento. A decorrere dalla scadenza del predetto termine vengono riconosciuti agli allevatori gli interessi legali (1.8.11 e 1.8.12).

### *1.5. Controllo delle movimentazioni ed altre restrizioni*

In caso di conferma di focolaio di PSA o PSC è prevista l'istituzione di una Zona di Protezione (ZP) e di una Zona di Sorveglianza (ZS) dove vengono applicate misure di restrizione alle movimentazioni di animali e di prodotti animali che possono rappresentare un possibile veicolo d'infezione. Per ZP si intende il territorio dei Comuni situati, all'interno di un raggio di 3 km da un'azienda sede di focolaio. Per ZS si intende il territorio dei Comuni situati, all'interno di un raggio di 10 Km dall'azienda sede di focolaio.

Spetta al Sindaco del comune interessato o, nel caso di coinvolgimenti territoriali più ampi, al Presidente della Giunta Regionale, emanare i decreti di ZP, di ZS (1.8.2, 1.8.3, 1.8.12). Nel caso in cui l'epidemia interessasse più regioni o in caso di inadempienza da parte di una delle Autorità competenti preposte, il decreto viene emesso dal Ministero della Salute.



### *1.6. Vaccinazione*

#### Decisione di applicare la vaccinazione di emergenza nei confronti della PSC

Il Ministero della Salute – Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione (DGSPVAN), ha la facoltà di decidere di ricorrere alla vaccinazione di emergenza di suini e/o cinghiali quando la PSC minaccia di diffondere;

La decisione di praticare la vaccinazione di emergenza viene stabilita in seguito ad un'analisi del rischio di diffusione della malattia ad opera del Ministero della Salute per il tramite del Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine (CEREP) e comunica tale decisione alla Commissione, che la esamina in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (1.8.3).

### *1.7. Assistenza della forza pubblica*

Il Sindaco, o per competenza territoriale il Presidente della Giunta Regionale, quali ufficiali del Governo, hanno la facoltà di richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica (1.8.13).

### *1.8. Normativa di riferimento*

Di seguito vengono indicati i riferimenti delle principali norme che regolano la gestione di un'emergenza di peste suina:

- 1.8.1 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
- 1.8.2 D.lgs 20 febbraio 20004, n. 54
- 1.8.3 D.lgs 20 febbraio 20004, n. 54
- 1.8.4 O.M. 6 ottobre 1984
- 1.8.5 Nota Min San 600.6124461ag/92 del 14/01/1999
- 1.8.6 Decisione 2004/216/CE del 01 marzo 2004
- 1.8.7 Legge 23 gennaio 1968, n. 34
- 1.8.8 O.M. 11 aprile 1968
- 1.8.9 D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 333
- 1.8.10 Reg. (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002
- 1.8.11 Legge 2 giugno 1988, n. 218
- 1.8.12 D.M. 20 luglio 1989, n. 298
- 1.8.13 Legge 8 giugno 1990, n. 142

## **2. Disposizioni Finanziarie**

### *2.1. Personale e costi di gestione*

I fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati sul Fondo Sanitario Nazionale che viene determinato annualmente dalla legge finanziaria e ripartito tra le Regioni in base a deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

I fondi destinati alla copertura delle spese relative alle attività rientranti nell'ambito della gestione delle emergenze, sia in tempo di pace che in situazione di emergenza, derivano da una quota distinta spettante alle Regioni in funzione del patrimonio zootecnico posseduto sul territorio di propria competenza. Tale fondo è gestito autonomamente dalle amministrazioni regionali. In situazione di emergenza, se necessario, tale fondo può essere integrato.



Il Ministro del Tesoro ha la possibilità di effettuare le opportune variazioni di bilancio, qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo e sia pertanto necessario ricorrere a veterinari, farmacisti e chimici mediante formalizzazione di incarichi individuali a tempo determinato e revocabili.

Per l'organizzazione e l'impiego delle unità di crisi e per la formazione del personale sono anche previsti fondi derivanti da specifiche fonti di entrata (2.6.1).

## *2.2. Attrezzature, strutture ed impianti, materiali di consumo*

Le risorse relative ad attrezzature, strutture ed impianti nonché ai materiali di consumo per l'esecuzione delle attività inerenti la gestione delle emergenze, sia in tempo di pace che in situazione di emergenza, in ambito regionale o locale derivano dagli accantonamenti del Fondo Sanitario Nazionale di cui al precedente punto 2.1.

## *2.3. Abbattimento e distruzione delle carcasse degli animali e dei materiali contaminati e operazioni di disinfezione*

Le risorse relative all'abbattimento e distruzione delle carcasse degli animali e dei materiali contaminati nonché alle operazioni di disinfezione derivano dagli accantonamenti del Fondo Sanitario Nazionale di cui al precedente punto 2.1.

## *2.4. Pagamento delle indennità di abbattimento*

È previsto il rimborso del 100% del valore di mercato degli animali secondo i criteri già citati nel paragrafo 1.4. Le indennità previste gravano sulla parte vincolata del Fondo Sanitario Nazionale e vengono anticipate dalle Regioni che provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. Oltre il termine dei sessanta giorni sono dovuti anche gli interessi legali (2.6.2).

## *2.5. Vaccinazione*

Le risorse relative agli interventi di vaccinazione obbligatoria derivano dagli accantonamenti del Fondo Sanitario Nazionale. Il contributo finanziario della Comunità Europea ammonta al 100% dell'importo, all'occorrenza anticipato dal Ministero della Salute, per l'acquisto delle forniture di vaccino ed al 50% delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa (2.6.3, 2.6.4).

## *2.6. Normativa di riferimento*

2.6.1 Legge 21 ottobre 1996, n. 532

2.6.2 Legge 2 giugno 1988, n. 218

2.6.3 Decisione 91/666/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1991

2.6.4 Decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 Giugno 1990



### 3. Composizione compiti e funzioni delle entità coinvolte nella gestione dell'emergenza legata all'insorgenza di focolaio di PSA o PSC.

#### 3.1 Linea di comando



Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione (DGSPVAN), ha la responsabilità di:

- Stabilire le strategie di lotta contro le pesti suine;
- adottare a livello nazionale tutte le misure sanitarie atte a contenere e a prevenire la diffusione delle malattie;
- coordinare sul territorio nazionale tutte le attività relative alla sorveglianza e controllo delle malattie.

Per l'adempimento dei suoi compiti si avvale a livello centrale di:

- Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine (CEREP);
- Unità di Crisi Nazionale;





Inoltre, a livello regionale e periferico, usufruisce di:

- Servizi Veterinari Regionali e Locali del Sistema Sanitario Nazionale
- Uffici Periferici del Ministero della Salute
- Istituti Zooprofilattici Sperimentali
- Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali
- Unità di Crisi Regionali

Quando ritenuto necessario anche del Comando Carabinieri per la Sanità.

### *3.2. Composizione delle Unità di Crisi*

#### *3.2.1 Unità di Crisi Nazionale*

- Direttore Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione (Responsabile Unità di Crisi Nazionale)
- Responsabile Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (CEREP)
- Responsabile/i delle Unità di Crisi Regionali coinvolte

Quando ritenuto necessario, l'Unità di Crisi Nazionale può essere integrata con:

- COVEPI
- Esperti per le pesti suine
- Rappresentante del Ministero dell'Interno
- Rappresentante del Ministero dell'Agricoltura
- Rappresentante del Ministero dell'Ambiente
- Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
- Centro di Referenza per le Malattie degli Animali Selvatici
- Responsabile/i degli Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali (OERV) territorialmente competenti
- Direttore/i degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) territorialmente competenti
- Comandante del Comando Carabinieri per la Sanità o suo delegato

Inoltre all'Unità di Crisi Nazionale è assegnato in via permanente anche personale amministrativo a supporto delle attività ordinarie e di emergenza.

L'unità di crisi nazionale è fisicamente localizzata presso la DGSPVAN.

#### *3.2.2 Unità di Crisi Regionale*

- Responsabile del Servizio Veterinario Regionale (Responsabile Unità di Crisi Regionale)
- Responsabile dell'OERV
- Direttore IZS o suo delegato
- Responsabili dell'Area A delle Aziende USL coinvolte
- Amministrativo regionale

L'unità di crisi regionale è fisicamente localizzata presso gli assessorati regionali o in alternativa presso le sedi degli OERV o degli II.ZZ.SS. competente per territorio.





### *3.2.3 Unità di Crisi Locale*

- Responsabile Unità di Crisi Locale (Individuato dall'autorità competente dell'Azienda U.S.L.)
- Responsabile dell'OERV o suo delegato
- Responsabile della sezione diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio
- Amministrativo Azienda USL

L'unità di crisi locale è fisicamente localizzata presso la sede delle Aziende USL o II.ZZ.SS. competente per territorio.

### *3.3 Compiti delle unità di crisi*

#### *3.3.1 Unità di Crisi Nazionale (Centro Nazionale di Controllo)*

L'Unità di Crisi Nazionale ha funzioni di coordinamento e verifica delle misure e delle azioni di lotta contro le pesti suine adottate a livello nazionale, regionale e locale.

È compito del Responsabile dell'Unità di Crisi Nazionale:

- convocare le riunioni dell'Unità di Crisi Nazionale ed eventualmente gli esperti inseriti nell'elenco nazionale degli esperti per le pesti suine,
- adottare i provvedimenti necessari per attuare le strategie nazionali di lotta contro la malattia
- verificare che siano correntemente disponibili tutti i supporti tecnologici e gli elenchi necessari per una rapida gestione dell'emergenza.

È compito del Responsabile dell'Unità di Crisi Nazionale, o di un suo delegato:

- mantenere l'elenco aggiornato delle Unità di Crisi Regionali, nonché gli elenchi dei responsabili delle Unità di Crisi Regionale, comprensivi di numeri di telefono e fax,
- verificare che tutte le attività legate alla identificazione degli animali ed alla alimentazione della banca dati nazionale siano svolte in modo idoneo,
- verificare la corretta esecuzione delle attività preparatorie, svolte in tempo di pace, da parte delle Unità di Crisi Regionali.

L'unità di crisi nazionale in fase ordinaria provvede a:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa, il personale individuato deve essere sottoposto a specifico programma di formazione;
- disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, che è pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- predisporre i protocolli operativi per la gestione delle attività di emergenza;
- organizzare le simulazioni su campo;
- acquisire e fornire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia;
- attivare i sistemi informativi a supporto dei piani di monitoraggio e sorveglianza delle malattie epidemiche.



L'unità di crisi nazionale in fase di emergenza provvede a:

- coordinare l'azione delle unità di crisi regionali e fornire supporto organizzativo e tecnico-scientifico;
- coordinare i provvedimenti adottati dalle unità di crisi regionali, al fine di armonizzare i comportamenti delle regioni in materia di gestione delle emergenze;
- fornire le risorse straordinarie eventualmente necessarie per la gestione delle attività di emergenza;
- attivare i flussi informativi necessari alla gestione dei piani;
- valutare la situazione epidemiologica determinatasi e definire le strategie d'intervento;
- disporre accertamenti sanitari e verifiche epidemiologiche ad integrazione o supporto di quanto effettuato a livello regionale;
- definire i criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;
- definire gli eventuali scenari di intervento in caso di vaccinazione di emergenza;
- verificare, anche mediante l'intervento in loco, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate e l'efficacia degli interventi effettuati in sede locale;
- definire a livello nazionale l'adozione di misure di profilassi e Polizia Veterinaria e di controllo sanitario;
- garantire la tempestiva diffusione a livello nazionale, delle informazioni sulla situazione epidemiologica;
- supportare il Ministero della Salute nei rapporti con i competenti Organismi internazionali;
- tenere i contatti con altre Amministrazioni Pubbliche, con le forze dell'ordine e con altri servizi civili.

L'Unità di Crisi Nazionale è collegata con l'Ufficio Stampa del Ministero della Salute cui è demandato il compito di gestire i rapporti con la stampa e con i Media.

Presso l'Unità di Crisi Nazionale sono installati in via permanente:

- una linea telefonica dedicata
- una linea telefonica con collegamento Internet
- un telefax
- un computer munito di stampante
- una fotocopiatrice
- software per la produzione di mappe del territorio nazionale fornito dall'Istituto Geografico Militare;
- database con gli elenchi delle associazioni allevatori e delle altre associazioni di categoria interessate;
- database con gli elenchi delle Unità di Crisi Regionali, delle Forze Pubbliche, degli impianti di trasformazione autorizzati ed ogni altro elenco di persone o strutture utili per la gestione delle emergenze.

L'Unità di Crisi Nazionale dispone di veterinari costantemente aggiornati sulle principali emergenze epidemiche e di personale amministrativo, in via permanente, utile allo svolgimento delle attività di routine e di emergenza.

### *3.3.2 Unità di Crisi Regionale*



Sul territorio italiano è costituita a carattere permanente una Unità di Crisi Regionale per ogni Regione più una per le Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale è il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale stabilisce le attività previste sul territorio in accordo con le direttive dell'Unità di Crisi Nazionale.

L'Unità di Crisi Regionale in fase ordinaria provvede a:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa, il personale individuato deve essere sottoposto a specifico programma di formazione;
- disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, che è pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- predisporre i protocolli operativi per la gestione delle attività di emergenza;
- acquisire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia;
- mantiene aggiornati i dati e le informazioni relative alla identificazione ed all'anagrafe degli animali, alle aziende zootecniche, agli impianti di macellazione, agli impianti di trasformazione delle carcasse e, comunque, a tutte le strutture utili in fase di emergenza.

L'Unità di Crisi Regionale in fase di emergenza provvede a:

- attivare, sulla base di "protocolli" predefiniti, la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alla situazione epidemica determinatasi a livello regionale;
- coordinare l'azione delle unità di crisi locali anche fornendo indirizzi operativi, nonché supporti organizzativi e tecnico-scientifici;
- attivare l'OERV cui compete, in stretta collaborazione con il CEREP, la raccolta e l'analisi dei dati delle indagini epidemiologiche, effettuate dalle unità di crisi locali che inoltre effettuano gli accertamenti sanitari ad integrazione o supporto di quanto già espletato e, se necessario, dei NAS previa autorizzazione da parte del livello centrale. L'OERV deve anche curare l'effettuazione delle attività di rintraccio nei focolai e coordinare le conseguenti azioni di monitoraggio e sorveglianza negli allevamenti a rischio di infezione.
- definire le misure di Polizia Veterinaria necessarie che devono integrarsi con quelle nazionali;
- fornire alle Aziende USL direttive tecniche ed organizzative in materia di:
  - ✓ regolamentazione e/o limitazione della movimentazione degli animali in zone "a rischio" e, comunque, modalità di controllo sui trasporti animali;
  - ✓ regolamentazione della macellazione degli animali di allevamenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza e del funzionamento dei macelli esistenti in tali zone;
  - ✓ controlli sanitari degli allevamenti;
  - ✓ modalità per effettuare nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza e, comunque, nelle zone "a rischio", il rifornimento di alimenti zootecnici;
  - ✓ regolamentazione e/o limitazione, nelle zone di protezione, di sorveglianza e comunque nelle zone "a rischio", della caccia, dell'addestramento cani e di ogni



altra attività che possa essere considerata rischiosa per la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

- ✓ vaccinazioni di emergenza;
- ✓ funzionamento di mercati, fiere e concentramento di animali;
- ✓ corretto smaltimento degli animali morti e delle deiezioni;
- verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate sul territorio stesso;
- disporre l'eventuale abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio seguendo i criteri stabiliti dall'unità di crisi centrale;
- garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
- tenere i rapporti con Enti ed Organismi regionali.

Ogni Unità di Crisi Regionale dispone almeno un telefono, un fax, un computer, una fotocopiatrice e mappe in scala 1:50.000 del territorio di propria competenza.

Ogni Unità di Crisi Regionale è dotata degli elenchi aggiornati, comprensivi dei nominativi, degli indirizzi (postali o, ove esistenti, di posta elettronica), dei numeri di telefono e di fax dei referenti del Ministero della Salute e del Centro di Riferenza Nazionale per le pesti suine.

È dotata inoltre di elenchi aggiornati che riportano i nominativi, gli indirizzi (postali o, ove esistenti, di posta elettronica), i numeri di telefono e di fax di:

- mercati del bestiame
- stalle di sosta
- macelli
- punti di lavaggio o disinfezione veicoli
- impianti di rendering
- abbattitori
- paratori
- ruspisti, escavatori e gruisti
- ditte con automezzi a tenuta stagna
- proprietari di automezzi per il trasporto di mangimi, anche sfusi
- impianti per la distruzione delle carcasse (di questi viene riportata anche la potenzialità recettiva)
- impianti per il trattamento del latte
- ditte di disinfezione e derattizzazione
- fornitori e depositi di: disinfettanti, calce, paratie e/o strutture in tubolare, indumenti a perdere, strumenti e attrezzature sanitarie, attrezzature per l'abbattimento dei suini
- tecnici iscritti all'Albo dei Periti del Tribunale
- tipografie
- lavanderie
- centri di produzione pasti
- Ministero della Salute – Direzione Generale dei Servizi Veterinari
- Servizi Veterinari Regionali
- Centri di Riferenza Nazionali
- Facoltà di Medicina Veterinaria
- Regioni e Province Autonome – Servizi Veterinari
- Istituti Zooprofilattici Sperimentali
- Sezioni Provinciali dell'IZS
- Servizi Veterinari delle Aziende USL. regionali



- Amministrazione Provinciale
- Prefettura
- Protezione Civile
- Comando Carabinieri NAS competenti per territorio
- Carabinieri, Polizia, Guardia Forestale, Guardia di Finanza competenti per territorio
- Sindaci dei Comuni facenti parte della/e Azienda/e USL di riferimento e di quelle contigue

L'aggiornamento degli elenchi è effettuato almeno una volta l'anno a cura del responsabile dell'Unità di Crisi Regionale che ha la responsabilità di trasmetterlo a tutte le aziende Unità Sanitarie locali.

### *3.3.3 Unità di crisi locale*

#### Compiti in fase ordinaria:

- individua le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità di crisi locale, il personale individuato deve essere sottoposto a specifico programma di formazione;
- dispone di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, che è pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- predispone i protocolli operativi per la gestione delle attività di emergenza;
- acquisisce l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predispone le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo e alla eradicazione della malattia;
- alimenta i sistemi informativi a supporto dei piani di monitoraggio e sorveglianza delle malattie epidemiche;
- predispone in collaborazione con i servizi interessati le procedure per poter effettuare le operazioni di distruzione delle carcasse e dei materiali.

#### Compiti in fase di emergenza:

- interviene in caso di sospetto focolaio / focolaio di pesti suine;
- applica nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
- coordina l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
- definisce le modalità per l'estinzione dei focolai e per l'applicazione degli abbattimenti preventivi, con particolare riferimento all'abbattimento degli animali, alla distruzione delle carcasse animali e del materiale contaminato, alle operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra che si occupa dell'intervento nel focolaio;
- definisce gli ambiti territoriali delle zone sottoposte a restrizione, predispone le prescrizioni e i relativi atti, curandone l'adozione formale;
- provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza sia nel focolaio che sul territorio;

- definisce e coordina le procedure e le modalità operative necessarie per spostare gli animali morti e i materiali contaminati dall'azienda infetta per destinarli ai luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
- cura gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici dei focolai;
- definisce le misure sanitarie, e le modalità operative e gestionali da attuare, nell'ambito delle zone soggette a restrizione;
- organizza le vaccinazioni di emergenza;
- organizza e coordina le disinfezioni sul territorio;
- assicura il supporto tecnico e operativo all'OEVR;
- tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;
- definisce le modalità per la notifica agli interessati e, comunque, per la pubblicazione dei provvedimenti e delle misure di Polizia Veterinaria;
- alimenta i sistemi informativi a supporto dei piani.

Per quanto riguarda le dotazioni vedere quanto previsto per le unità di crisi regionali.

Le Unità di Crisi Locali sono dotate anche di mappe in scala 1:10.000.

Presso ogni Unità di Crisi Locale sono inoltre disponibili scorte di materiali di consumo e attrezzature per la pulizia e disinfezione di personale, indumenti e veicoli.

#### **4. Gruppo di esperti**

Il Centro di Riferenza per le pesti suine (CEREP) assicura, anche attraverso il reclutamento o l'utilizzazione di esperti a livello nazionale o internazionale, le competenze necessarie per affrontare e risolvere i problemi relativi all'epidemiologia delle pesti suine, al rischio di diffusione dell'infezione, alla diagnosi di laboratorio e alla formazione.

Di tali esperti è disponibile un elenco aggiornato con indirizzi, numeri di telefono ed eventuali indirizzi e-mail.

#### **5. Manuale Operativo**

Il CEREP ha predisposto un Manuale Operativo per le pesti suine, che è parte integrante del presente piano. Nel manuale operativo vengono riportate le istruzioni necessarie al personale dei servizi coinvolto nella gestione dei focolai di PSA o PSC.

#### **6. Laboratori diagnostici**

##### *6.1. Centro di Riferenza Nazionale per le pesti suine*

Il CEREP svolge attività di Centro di Riferenza Nazionale per le pesti suine e ad esso è demandata la competenza per:

- Coordinare l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi, correlate a quelle dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Fornire ai laboratori nazionali i materiali e le procedure per il prelievo, il mantenimento e l'invio dei campioni al Centro di Riferenza Nazionale;
- Fornire ai laboratori nazionali le indicazioni ed i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici su campioni prelevati da animali sospetti d'infezione;



- Conservare gli antigeni standard ed i sieri di riferimento, correlati con il Centro di riferimento comunitario di Hannover, in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne l'efficacia;
- Provvedere alla tipizzazione e alla conservazione in apposita collezione di ciascun stipo isolato dal materiale ricevuto dai vari Istituti Zooprofilattici Sperimentali
- Assicurare il collegamento con il laboratorio di Hannover ai fini della identificazione e tipizzazione di nuovi ceppi;
- Formulare e coordinare le ricerche in collegamento al Centro di riferimento di Hannover e con l'Istituto Superiore di Sanità di nuovi metodi diagnostici, informando successivamente i laboratori nazionali;
- Effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi e sull'organizzazione dei programmi di vigilanza e di controllo;
- Stabilire rapporti di collaborazione con i centri di riferimento presso gli organismi internazionali e tra questi e provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie in grado di garantire una continua verifica delle capacità funzionali;
- Provvedere alla conservazione di antigeni per la produzione di vaccini;

Il centro di riferimento opera in accertate condizioni di sicurezza al fine di evitare la diffusione del virus.

### *6.2. Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali*

Il territorio italiano è servito da una rete di laboratori formata da 10 Sedi Centrali nelle città di Brescia, Foggia, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Sassari, Teramo e Torino e da 90 Sezioni diagnostiche periferiche dislocate in tutte le province italiane.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono strutture che operano per:

- Ministero della Salute
- Regioni
- Aziende USL

e rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Sistema Sanitario Nazionale.

## **7. Aggiornamento professionale**

Il CEREP organizza corsi di aggiornamento professionale destinati a medici veterinari operanti nell'ambito della sanità pubblica e privata sui temi inerenti:

- la gestione delle emergenze epidemiche
- la diagnosi e le strategie di lotta per le pesti suine;
- l'epidemiologia;
- la sorveglianza epidemiologica.

Dietro specifica richiesta, il CEREP organizza o partecipa a corsi o riunioni informative destinate alle associazioni di categoria interessate dall'emergenza da pesti suine. I corsi sono organizzati su base volontaria per i veterinari privati e per le associazioni di categoria, mentre rientrano nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per i veterinari pubblici o per quelli che collaborano con il Sistema Sanitario Nazionale.

